




REGIONE TOSCANA

Consiglio Regionale

Firenze, 18 giugno 2014



Al Presidente del
Consiglio Regione Toscana

Oggetto: **Proposta di legge**

Modifica alla legge regionale 12 novembre 2013 n. 65 (Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 "Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio")

Di iniziativa dei Consiglieri:

Spunelli (MARCO SPINELLI)
Andolfi (AGOSTI)
Cecchi (ROSSIGNA)
Mancini (MANTINI)
Mazzoni (CARRARISI)

Forci (MARIENALI)
Fiorini (GEMELLI)
Geronzi (SANTINI)
Mazzoni (STACCO)
Cecchi (DONELLI)

Proposta di legge regionale

Modifica alla legge regionale 12 novembre 2013 n. 65 (Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 "Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio").

Sommario

Preambolo

Art. 1 – Inserimento dell'articolo 2 bis nella l.r. 65/2013

Art. 2 – Entrata in vigore

Preambolo

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio");

Vista la legge regionale 12 novembre 2013, n. 65 (Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 "Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio");

Considerato quanto segue:

→ COSÌ COME POSSIBILI CONFLITTI CON LA LEGISLAZIONE NAZIONALE in MATERIA

1. In fase di prima attuazione della l.r. 65/2013, sono emerse difficoltà interpretative ed applicative a fronte delle quali con la l.r. 10/2014 si è reso necessario prorogare il termine di cui all'articolo 2, comma 1, della citata l.r. 65/2013 dal 28 febbraio 2014 al 28 maggio 2014, anche al fine di valutare l'opportunità di inserire all'interno della proposta di legge sul governo del territorio un riordino complessivo della disciplina dei manufatti per l'esercizio della caccia da appostamento fisso;
2. Essendo la proposta di legge sul governo del territorio ancora all'esame del Consiglio regionale e ritenendo opportuno inserire in quella sede un riordino della disciplina dei manufatti per l'esercizio della caccia da appostamento fisso, si rende pertanto necessario,

nelle more della sua approvazione, differire il termine di cui sopra dal 28 maggio 2014 al 31 dicembre 2014;

3. Al fine di consentire una rapida applicazione della disposizione contenuta nella presente legge è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

Art.1

Inserimento dell'articolo 2 bis nella l.r. 65/2013

1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 12 novembre 2013, n. 65 (Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 "Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della faune selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio") è inserito il seguente:

"Art. 2 bis

Differimento del termine di cui all'articolo 2

1. Il termine del 28 maggio 2014 di cui all'articolo 2, comma 1 è differito al 31 dicembre 2014."

Art. 2

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Relazione Illustrativa

La presente proposta di legge interviene sulla legge regionale 12 novembre 2013, n. 65 (Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 "Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio") ed in particolare sull'articolo 2, comma 1, concernente il termine per la rimozione dei manufatti per gli appostamenti fissi che hanno caratteristiche diverse da quelli previsti al comma 6 bis della medesima legge.

Tale termine, inizialmente fissato dalla citata l.r. 65/2013 al 28 febbraio 2014, è stato prorogato al 28 maggio 2014 con l.r. 10/2014 a causa di difficoltà interpretative ed applicative emerse in fase di prima applicazione della legge ed in particolare al fine di valutare l'opportunità di inserire all'interno della proposta di legge sul governo del territorio un riordino complessivo della disciplina dei manufatti per l'esercizio della caccia da appostamento fisso.

Essendo la proposta di legge sul governo del territorio ancora all'esame del Consiglio regionale e ritenendo opportuno inserire in quella sede un riordino di tale disciplina, si rende pertanto necessario, nelle more della sua approvazione, differire il termine di cui sopra dal 28 maggio 2014 al 31 dicembre 2014.